

NOTA SUL SIGNIFICATO DI «BENE ECCLESIASTICO».

In margine al libro di Federico Aznar Gil, *La administraciòn de los bienes temporales de la Iglesia*, segunda ediciòn revisada y ampliada, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Caja Salamanca y Soria, Salamanca 1993, intendo proporre alcune annotazioni sulla nozione di «bene ecclesiastico» nel vigente codice di diritto canonico.

L'opera è la seconda edizione, ampiamente rivista e aumentata, dell'omonima precedente, uscita poco meno di dieci anni fa, subito dopo la promulgazione del codice di diritto canonico.

Ad un capitolo introduttorio sul diritto patrimoniale canonico, l'Autore fa seguire altri undici capitoli, suddivisi in tre parti, che trattano rispettivamente di *questioni generali*, della *finanza della Chiesa*, e della *organizzazione e amministrazione dei beni*. La *prima parte* comprende tre capitoli (II-IV) che hanno per oggetto rispettivamente *i beni temporali della Chiesa*, il *Diritto della Chiesa ai beni temporali*, e le *relazioni Chiesa-Stato su i problemi economici*. La *seconda parte* si articola in quattro capitoli (V-VIII), che hanno rispettivamente i seguenti titoli: *La acquisizione dei beni*, *le forme canoniche di acquisto dei beni*, *regime misto di acquisizione di beni temporali* e *le Pie volontà*. Gli ultimi quattro capitoli (IX-XII) costituiscono la *terza parte*, con i seguenti argomenti: *L'organizzazione economica diocesana*, *l'organizzazione economica delle altre persone giuridiche ecclesiastiche*, come in particolare la parrocchia e gli istituti di vita consacrata, *l'amministrazione dei beni temporali* ed infine *gli atti di amministrazione*. In questo ultimo capitolo l'Autore, dopo aver offerto i concetti generali di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, si sofferma particolarmente sul concetto di *alienazione* e sugli atti ad essa equiparati, come pure sulle solennità necessarie per gli atti di alienazione e per quelli ad essa equiparati.

L'opera è arricchita anche di ben cinque indici di citazioni, rispettivamente del CIC del 1983, di quello del 1917 e del CCEO, delle Conferenze episcopali e degli Autori: un valido contributo per la consultazione del libro, tanto più importante in quanto manca invece un indice della materia. Una più che sufficiente

bibliografia servirà al lettore per un ulteriore approfondimento della materia.

Il libro V del Codice di diritto canonico è il più breve dei sette che lo costituiscono. La ragione profonda è che in materia di beni temporali la legislazione ecclesiastica, particolarmente in materia di prescrizione (cf. c. 197) e di contratti (cf. c. 1290), recepisce e fa propria la legge civile (c. 22) e spesso la richiama, sotto diversi profili. Di fatto l'amministratore ecclesiastico non può non conoscere il diritto civile del paese in cui è chiamato ad operare. L'Autore, professore alla Pontificia Università di Salamanca, scrive per la Spagna; dà pertanto giustamente ampio spazio alla legislazione spagnola in materia e alla legislazione complementare della conferenza episcopale spagnola. Troviamo così un capitolo (IV) dedicato esclusivamente alle relazioni *Stato-Chiesa* in materia economica e un altro (VII) che ha come oggetto il regime misto di acquisizione dei beni. Ma anche il capitolo VIII, che tratta delle *Pie volontà* tiene ben presente la legislazione della Spagna. Ma in linea generale si deve dire che l'attenzione alla legislazione civile e a quella canonica particolare è sempre ben presente.

Nella struttura della materia l'Autore procede con grande libertà e organizza la materia, discostandosi notevolmente dal codice, dando rilievo in questo modo a determinati soggetti giuridici che altrimenti forse avrebbero potuto perdersi e recuperando i numerosi canoni che, benché di materia amministrativa, si trovano diffusi in tutti i libri del Codice: in questa prospettiva è certamente lodevole il fatto che sia stata data evidenza, in due capitoli a parte, all'*organizzazione economica diocesana* (cap. IX) e a quella della *parrocchia* e degli *istituti di vita consacrata* (cap. X). Va pure apprezzata l'intenzione di sottolineare l'importanza degli atti di *amministrazione*, trattandone specificatamente a parte.

Il libro si presenta come un manuale per la legislazione canonica circa i beni temporali, integrata con la legislazione complementare della Conferenza episcopale e con quella civile della Spagna; è scritto con respiro ampio e con una ricchezza di fonti, dati, riflessioni, discussioni. L'Autore non omette di individuare i problemi, di rilevarli, di discuterli e di esprimere il suo parere. Si tratta di un'opera certamente molto utile a quanti sono interessati alla legislazione sui beni temporali della Chiesa. L'opera merita senz'altro un giudizio ampiamente positivo.

Essa tuttavia sembra, sotto alcuni aspetti, bisognosa ancora

di una ulteriore elaborazione e approfondimento. Uno di questi è proprio la nozione di *bene ecclesiastico*.

L'A. tratta del concetto di bene ecclesiastico fin dall'inizio particolarmente nelle pagine 38-54. Egli rileva due note: la natura economica e l'appartenenza giuridica. L'attenzione è attratta particolarmente sull'appartenenza giuridica. Egli poi chiama una novità molto importante (p. 41) introdotta dall'attuale legislazione canonica, il fatto che il codice attribuisca la qualifica di beni ecclesiastici solo a quelli che appartengono a una persona giuridica pubblica. Concetto nuovo, spiega l'A., sia in relazione alla legislazione precedente che non conosceva la distinzione introdotta tra persone giuridiche pubbliche e private, sia in relazione al Codice di diritto canonico delle Chiese orientali che non accetta la distinzione tra le persone giuridiche ecclesiastiche e che continua a qualificare come beni ecclesiastici tutti i beni che appartengono alle persone giuridiche. Ciò premesso l'A. ritiene di doversi soffermare sul significato di tale distinzione. L'A. ricorda anzitutto che la distinzione fatta sotto la precedente dottrina, anteriore allo stesso codice del 1917, tra *bona laicalia* e *bona ecclesiastica* stava nel fatto che la denominazione di *bona ecclesiastica* indicava i beni che erano sottoposti alla giurisdizione della Chiesa, mentre quella di *bona laicalia* si applicava ai beni con fini ecclesiastici ma sottratti al controllo dell'autorità ecclesiastica perché non erano di proprietà della Chiesa (p. 42). Il Codice del '17 avrebbe apportato qualche chiarimento, in quanto considerava beni ecclesiastici quelli che appartenevano ad una persona morale ecclesiastica. Tuttavia, a parere dell'A., il Codice del 1917 non sembrava concedere alcun rilievo diretto alla finalità che i beni ecclesiastici avrebbero dovuto adempiere. Il Codice considerò la finalità dei beni come elemento caratterizzante i beni ecclesiastici in un aspetto oggettivo, determinato e facile da cogliere, dal momento che tutte le persone morali ecclesiastiche sono costituite per conseguire un fine religioso o caritativo (p. 43). Pertanto non erano ritenuti beni ecclesiastici né quelli dei chierici né quelli delle associazioni laicali. Esisteva poi una sola classe di persone morali, ritenute tutte pubbliche.

Il nuovo codice ha introdotto la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private. In un primo momento i beni delle une e delle altre furono qualificati allo stesso modo «ecclesiastici», proprio perché si trattava di persone giuridiche ecclesiastiche. Si ammetteva tuttavia la possibilità di un regime diverso tra le une e le altre. Successivamente però nello schema del 1977 il *coetus*

ritornò sulle proprie decisioni e riservò la definizione di bene ecclesiastico solo ai beni delle persone giuridiche pubbliche, in quanto la persona giuridica privata non agisce «nomine Ecclesiae». Dopo aver richiamato diverse interpretazioni del testo codiciale, l'A. esprime la sua opinione in materia. Egli afferma che l'espressione *bona ecclesiastica*, così come è adoperata dal codice, ossia come qualificazione tecnica del regime dei beni temporali appartenenti ad una persona giuridica ecclesiastica, sia infelice, ambigua e equivoca. Non si sarebbe dovuta usare tale espressione oppure si sarebbe dovuta usare per i beni di tutte le persone giuridiche della Chiesa. In ogni caso non si sarebbe dovuta usare al di fuori del significato tradizionale, ossia di beni temporali appartenenti a una persona giuridica della Chiesa e sottomessi pertanto integralmente all'autorità della Chiesa, senza aver prima spiegato il motivo del cambiamento di significato. Ciò detto non si deve affermare che i beni temporali delle persone giuridiche private siano privati come quelli dei singoli, o dei chierici o delle associazioni non erette in persona giuridica, e ancora meno che si tratti di beni laicali o civili, ossia meramente profani, soggetti alla legislazione civile.

Va rigettata in modo particolare questa ultima opinione, respinta espressamente dal codificatore nella elaborazione del c. 1257, §1; si deve invece tenere presente il significato nuovo di *bonum ecclesiasticum* introdotto dal codice. In modo particolare, prosegue l'A., si deve dire che non è stata affatto esclusa dal legislatore la qualifica di bene ecclesiastico anche ai beni della persona giuridica privata; semplicemente non è stata affermata.

Più esplicitamente l'A. afferma che nella nuova qualifica di bene ecclesiastico si è considerata la sola appartenenza ad un soggetto pubblico, la persona giuridica pubblica, e non si è tenuto conto dei fini dei beni né della soggezione alla pubblica autorità della Chiesa. Egli pertanto conclude distinguendo i beni ecclesiastici in senso largo e in senso stretto. In senso lato sono ecclesiastici tutti i beni che appartengono a qualsiasi persona giuridica della Chiesa, in senso stretto quelli che fanno riferimento ad un regime concreto di alcuni beni ecclesiastici. L'A. conclude che l'ecclesiasticità dei beni di cui al c. 1257, §1 ha un significato puramente tecnico che non esprime la natura dei beni, ma vuole indicare semplicemente il regime che li regola; non vuole invece determinare la ecclesiasticità dell'ente proprietario. Ci troveremmo pertanto davanti ad una ecclesiasticità dei beni delle persone giuridiche: una ampia, comune a tutte le persone giuridiche, un'altra più

stretta che qualifica il regime di governo dei beni temporali, propria delle persone giuridiche pubbliche.

L'A. dice certamente cose degne di grande rilievo. Ma ci pare che non colga propriamente il senso della distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private, e quindi la natura dei loro beni. Se da un punto di vista giuridico la distinzione tra persone giuridiche e pubbliche è una qualifica che tocca la natura di tali persone, e non si vede come non possa essere così, non si capisce come tale differenza di natura, non possa e non debba ripercuotersi sui beni stessi. Del resto la distinzione di governo non può derivare che dalla natura stessa delle persone giuridiche: non avrebbe altrimenti senso sottoporre ad un regime diverso realtà che abbiano la stessa natura. La natura poi delle persone giuridiche si ripercuote certamente anche sul loro agire e sulla responsabilità delle azioni di fronte alla comunità ecclesiastica. Parlare di ecclesiasticità sia per le persone giuridiche pubbliche che per quelle private non presenta problemi: la questione decisiva è se si tratta della stessa ecclesiasticità. Che non si tratti della stessa ecclesiasticità risulta chiaro proprio dalla distinzione delle persone giuridiche in pubbliche e private fatta dal c. 116. Né la differenza tra la persona giuridica pubblica e privata può essere ricondotta, da un punto di vista giuridico, a una semplice differenza di grado, come sembra pensare l'A. Anche se è difficile in certi casi limite individuare la distinzione netta tra pubblico e privato, pure il legislatore l'ha voluta e vi ha attribuito grande rilevanza, con ripercussioni normative, a tutti i livelli.

Non è poi corretto dire che la definizione di bene ecclesiastico del c. 1257, §1 riguardi solo l'appartenenza e non invece il fine e la soggezione all'autorità ecclesiastica: di fatto il diritto ai beni da parte della Chiesa è fondato proprio sul fatto che essa ha dei fini propri da perseguire (cf. c. 1254, § 1); i beni delle persone giuridiche pubbliche sono ecclesiastici appunto perché è proprio delle persone giuridiche pubbliche essere costituite dall'autorità ecclesiastica, perché agiscano in suo nome entro fini da essa determinati e adempiano il loro compito «intuitu boni publici». Ma non basta che i beni debbano essere destinati ai fini della Chiesa perché si possano dire ecclesiastici, proprio perché il soggetto non è la Chiesa in quanto tale. Né la Chiesa ha voluto mai affermare che i beni destinati a fini ecclesiastici appartengono ad essa in quanto soggetto. Su tali beni la Chiesa ha certamente una competenza e una giurisdizione, ma non ne può disporre come proprietaria, perché essi appartengono a soggetti singoli, o

anche associati, perfino eretti in persona giuridica privata, che per definizione però non supera la soglia dell'agire privato: i loro beni pertanto sono privati, e quindi non della Chiesa, anche se questa ne è la destinataria per l'impiego. È nella linea della costante tradizione della Chiesa non aver voluto considerare «suoi» beni quelli appartenenti ai «privati», ossia non appartenenti alle persone giuridiche pubbliche, che agiscono a nome suo.

La novità pertanto del Codice nel definire beni ecclesiastici solo quelli appartenenti alle persone giuridiche pubbliche non è altro che una presa d'atto della distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private, e, in continuità con la sua tradizione, ha riservato, giustamente e propriamente, il concetto di ecclesiasticità solo ai beni delle persone giuridiche pubbliche. Proprio dal diverso regime che regge i beni delle persone giuridiche pubbliche da quelli delle persone giuridiche private si deve ricavare la diversa natura ecclesiale degli stessi beni; questa diversa natura d'altra parte non è altro che la risultanza della diversa natura delle persone giuridiche pubbliche e private¹.

VELASIO DE PAOLIS, C.S.

¹ Per un approfondimento rinviamo al nostro articolo pubblicato proprio in questo quaderno della rivista Periodica: «*Dimensione ecclesiale dei beni temporali destinati a fini ecclesiali*».